

Sentenza: 9 luglio 2025, n. 131

Materia: legge elettorale regionale; cause di ineleggibilità

Parametri invocati: artt. 3, 51, 122, primo comma, Cost.; l. 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) come norma interposta

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 219, L.r. Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025))

Esito:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 219 della legge della Regione Puglia 42/2024, che ha sostituito l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), nella parte in cui prevede che le cause d'ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni «non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature»;

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 219 della legge reg. Puglia n. 42/2024, che ha sostituito l'art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, nella parte in cui prevede, per i casi di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, che le dimissioni devono avere luogo «entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale della disposizione in epigrafe.

Tale disposizione, con riferimento alla casistica di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, Presidente o componente della Giunta regionale, fissa al centottantesimo giorno precedente il compimento del quinquennio della legislatura il termine massimo per la rimozione delle cause di ineleggibilità.

Nel caso di scioglimento anticipato, avvenuto in data anteriore all'ultimo semestre del quinquennio di legislatura, la rimozione della causa di incompatibilità, a tenore della disposizione impugnata, deve avvenire entro sette giorni dallo scioglimento.

Occorre tener conto che la legge pugliese contempla, oltre alle cause di incompatibilità previste dalla legge statale (L. 154/1981), l'impossibilità di candidarsi "in Regione" per i sindaci dei comuni e per i presidenti delle province della Regione.

Questo comporta, in termini pratici, che i sindaci dei comuni che intendano candidarsi a consigliere regionale, debbano dimettersi ed interrompere il mandato elettorale molto prima della sua scadenza naturale, con ricaduta evidente sulla vita istituzionale comunale.

Nel caso di sindaco presidente di provincia, le sue dimissioni travolgerebbero anche la legislatura provinciale, se pure si tratti di un'amministrazione che nasce da un'elezione di secondo grado.

Si tenga altresì presente che la presentazione delle candidature, secondo la legge elettorale pugliese, avviene tra il trentesimo ed il ventinovesimo giorno precedente la data delle elezioni.

Quest'ultimo punto viene però subito accantonato dalla Corte, sulla base del fatto che, anche

se imporre di rassegnare le dimissioni da una carica 180 giorni prima di altra elezione e dunque 150 giorni prima della presentazione della nuova candidatura rappresenta quello che viene definito “un salto nel buio” dal punto di vista delle aspettative, ciò non lede i diritti costituzionali relativamente alla possibilità di candidarsi. Quanto precede almeno in astratto, in termini assoluti

La corte accoglie comunque il ricorso, per violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Il punto centrale del ragionamento della Corte è il seguente: se è vero che l'incompatibilità mira a garantire una competizione leale, evitando sacche di consenso precostituite, è anche vero che la stabilità dei governi locali di livello comunale e provinciale rappresenta un interesse altrettanto meritevole che l'ordinamento deve perseguire.

Il legislatore regionale, nella sua competenza legislativa concorrente in materia elettorale, ex articolo 122 della Costituzione (i cui principi generali sono recati dalla legge 165/2004), è chiamato ad operare un bilanciamento tra i due interessi che garantisca ragionevolezza e proporzionalità.

Il test di ragionevolezza naufraga nell'evidente eccessivo anticipo dell'obbligo di dimissioni rispetto alla nuova competizione, ma si potrebbe dire rispetto alla presentazione delle candidature, termine che la legge regionale può astrattamente ampliare ma non in termini così dilatati.

La proporzionalità manca perché la norma, nella sua assolutezza, si scontra con la dimensione differenziata dei comuni pugliesi.

In questo passaggio, della sentenza la Corte giunge a suggerire soluzioni intermedie (ineleggibilità solo per i sindaci dei comuni al di sopra di una certa soglia di abitanti, oppure sola incompatibilità per i sindaci dei comuni minori, a fronte della ineleggibilità dei sindaci dei comuni maggiori).

La sentenza si chiude con alcune statuizioni di chiarimento, per l'immediata applicazione della legge regionale, dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale.

Si tratta di una sentenza sostitutiva.

Il termine per rimuovere la situazione di ineleggibilità viene ricondotto al giorno di presentazione delle candidature (come previsto dalla legge 165/2004), fino a nuova legiferazione regionale, da esercitare nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Viene dichiarata incostituzionale anche la disciplina relativa allo scioglimento anticipato, che non ha ragione di rimanere in vigore, in virtù del nuovo termine.